

STATUTO

**SOCIETA' PER LA
CERTIFICAZIONE DELLA
QUALITA'
NELL'AGROALIMENTARE
SOCIETA' PER AZIONI IN
BREVE AGROQUALITA' S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIALE CESARE PAVESE
305

Numero REA: RM - 832689

Codice fiscale: 05053521000

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

Aggato C / rogito
11141

Statuto
della Società "AGROQUALITA' S.p.A."

TITOLO I°

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1

Costituzione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata: "Società per la certificazione della qualità nel settore agroalimentare – Società per Azioni", in forma abbreviata "Agroqualità S.p.A."-

Art. 2

Sede Legale

2.1 La Società ha sede nel Comune di Roma; il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3

Domicilio dei Soci

3.1 Il domicilio dei Soci nei rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4

Oggetto, scopo sociale

4.1 La Società, operando nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, comunitari e internazionali che disciplinano le attività degli organismi di valutazione della conformità, ha per oggetto la fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da norme internazionali, comunitarie, nazionali e locali, nonché la fornitura di servizi di formazione negli ambiti di cui ai punti successivi.

STATUTO della Società "AGROQUALITA' S.p.A."

pag. 1



11/06/2012

4.2 La società esercita le proprie attività e servizi sui temi della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza, dell'Etica e per la valorizzazione del Made in Italy.

4.3 Le attività e i servizi della società sono indirizzate principalmente nei settori dell'agroalimentare, del turismo, dell'artigianato artistico e tradizionale e dell'ambiente.

4.4 Le attività e i servizi della società sono rivolti alle imprese, agli enti pubblici e privati.

4.5 La fornitura di servizi di formazione non può essere erogata ai soggetti sottoposti al controllo nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentate.

4.6 Per il conseguimento del proprio oggetto la Società potrà:

- a. stipulare ed attuare convenzioni e contratti per la realizzazione di attività attinenti agli scopi sociali;
- b. istituire rapporti con amministrazioni statali e sovranazionali, con organismi pubblici in genere – ivi comprese regioni, enti locali, università degli studi – nonché con imprese private nazionali e internazionali per l'acquisizione e l'interscambio di informazioni, metodologie e Know-how.

4.7 La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, con esclusione di quelle che potrebbero compromettere l'indipendenza finanziaria. La Società potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre Società e/o enti costituiti o da costituire, con esclusione di società/enti che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e di aziende sottoposte a controllo.

Art. 5 Durata

5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2050.

5.2 L'Assemblea straordinaria dei Soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della Società.

Titolo II°

Capitale sociale – Azioni - Obbligazioni

Art. 6

Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di 1.999.999,68 (Euro Unmilionenovecentonovantanovemila-novecentenovantanove/68) suddiviso in n° 3.921.568 (numero tremilioninovecentoventunomilacinquecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 0,51 ciascuna.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.3 I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati dai Soci a favore della Società, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 7

Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni seguenti.

7.2 Le azioni sono trasferibili a terzi previa espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di società/enti che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e di aziende sottoposte a controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà negare l'autorizzazione solo nel caso in cui il socio intenda cedere le azioni ad un terzo il quale eserciti, direttamente od indirettamente, anche per interposta persona, attività che siano in concorrenza con quelle svolte dalla Società o comunque svolga un'attività che per oggetto, ubicazione ed altri fattori sia tale da pregiudicare e/o limitare le potenzialità di sviluppo della Società.

7.3 La decisione del C.d.A. deve essere adottata entro 60 gg. dalla richiesta avanzata dal cedente e dovrà essere formalmente comunicata al richiedente entro i 10 gg. successivi.

7.4 Ove il trasferimento della azioni avvenga senza l'autorizzazione del Consiglio come prescritta al paragrafo che precede l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci e non potrà conseguentemente esercitare i diritti connessi alle azioni acquistate.

Art. 8

Obbligazioni

8.1 L'emissione delle obbligazioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2412 e seguenti C.C. e su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina tutte le condizioni di emissione, oltreché l'ammontare complessivo del prestito obbligazionario.

Titolo III°

Organi della Società

(Assemblea - Amministratori - Collegio Sindacale)

Assemblea

Art. 9

Costituzione

9.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 10

Convocazione


10.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno a norma di legge nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci a mezzo fax o raccomandata a.r. o con altri mezzi (compresa la posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (che potrà essere anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia),

del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 Nello stesso avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione in data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando immutato l'ordine del giorno.

10.4 In mancanza delle formalità suddette, si reputa regolarmente costituita l'assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.



Art. 11

Partecipazione

11.1 Possono intervenire alla riunione di Assemblea tutti i Soci che figurano iscritti nel Libro dei Soci almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione dell'Assemblea.

11.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.



Art. 12

Presidenza

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e gli azionisti presenti.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nei casi previsti dalla legge le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.



Art. 13

Deliberazioni

13.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

13.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino l'80% del capitale sociale, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale fatto salvo quanto previsto all'art. 14 per la nomina degli amministratori.

13.3 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

13.4 Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Composizione e nomina

14.1 La Società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici componenti.

14.2 Il numero dei componenti il Consiglio è deliberato dall'Assemblea ordinaria.

14.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale. Qualora la maggioranza qualificata dell'80% del capitale sociale non sia raggiunta, gli amministratori dovranno convocare senza indugio una nuova riunione assembleare, che dovrà tenersi nel termine di trenta giorni, nella quale la nomina degli amministratori, che in questo caso sarà pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sarà fatta con il sistema del voto di lista.

14.4 A tal fine il Socio o i Soci che raggiungono una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale possono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società composta al massimo di 15 nominativi. Ciascun candidato potrà essere iscritto in una sola lista.

14.5 Ciascun Socio potrà presentare soltanto una lista.

14.6 I Soci sottoscrittori delle liste dovranno essere iscritti nel libro dei Soci e ove non lo siano dovranno fare formale richiesta di iscrizione contestualmente alla presentazione della lista.

14.7 Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci presentatori, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni liberi

prima di quello stabilito per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

14.8 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidature e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per l'assunzione della carica, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato recante informazioni circa le proprie caratteristiche personali e professionali.


14.9 L'elezione in base al sistema del voto di lista si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, etc. fino ad un numero pari a 15;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

14.10 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo tre del presente articolo. Gli amministratori così nominati scadranno con quelli in carica.

14.11 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. -

14.12 Qualora venga a mancare per una qualsiasi causa la



maggioranza dei membri del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica dovranno immediatamente convocare l'assemblea alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'assemblea provvederà alla nomina dell'intero nuovo consiglio.

14.13 Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica sino a tre anni e sono rieleggibili.

14.14 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente e un vice-Presidente.

Art. 15

Poteri

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società essendo ad esso attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Art. 16

Deleghe

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione di quelle espressamente previste dall'art. 2481 co. 4 C.C. ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un Comitato esecutivo così come previsto al successivo art. 17 determinando i limiti delle deleghe e dei poteri attribuiti.

16.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative a: aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria, quotazione in borsa, costituzione o partecipazione a società e consorzi, acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami di azienda;

- b) proposte di trasferimento della sede sociale;
- c) autorizzazione alla cessione delle azioni;

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva o di controllo interno, ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione come precisati dall'Art. 15 che precede. I comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo determina all'atto di costituzione del Comitato il numero dei membri e dei compiti ad esso attribuiti.

16.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza almeno semestrale.

Art. 17

Comitato esecutivo

17.1 Il Comitato esecutivo sarà nominato ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e sarà composto da non meno di tre membri fino ad un massimo di cinque.

17.2 Faranno parte del Comitato esecutivo il Presidente, gli Amministratori Delegati oltre ai Consiglieri che saranno designati dal Consiglio nel numero massimo necessario per completarne la composizione.


17.3 I membri del Comitato esecutivo in ogni tempo possono essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

17.4 Per la convocazione, la costituzione, il funzionamento e la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo valgono le norme che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Convocazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei propri membri.



18.2 L'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con ogni mezzo idoneo (ad esempio raccomandata a.r., telefax o posta elettronica con prova dell'invio, telegramma) almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata con ogni mezzo idoneo da spedirsi almeno tre giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun sindaco.

18.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

18.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti. Deve inoltre essere consentita ai partecipanti e a tutti gli altri intervenuti, la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà riunito nel luogo ove si trova il Presidente che deve coincidere con il luogo dove si trova il segretario. onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Nel caso di adunanza tenuta con le modalità di cui sopra, potrà assumere la presidenza della seduta consiliare uno dei Consiglieri presente nel luogo in cui la riunione si svolge qualora sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione a collegarsi da un luogo diverso.

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi. Il Consiglio può nominare un segretario scelto al di fuori dei suoi membri.

Art. 19

Deliberazioni

19.1 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

19.2 Nell'ipotesi in cui la deliberazione verta su una delle materie di cui al

precedente Art. 16, e nei casi di nomina, revoca ed attribuzione dei poteri all'Amministratore Delegato, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

20.2 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali e sovrintende alle funzioni aziendali di controllo interno.

20.3 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.


20.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 21

Comitati di certificazione

21.1 Nell'espletamento delle funzioni relative all'attività di certificazione di sistemi di gestione aziendale e di prodotti, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni e dei criteri che le disciplinano, il Consiglio di Amministrazione si avvale di appositi Comitati di Certificazione composti da rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle parti interessate alle attività medesime, approvandone le linee guida di funzionamento e sorvegliandone l'applicazione.

21.2 Il Comitato di Certificazione chiamato a deliberare in merito all'attività di controllo regolamentata da norme comunitarie, nazionali o regionali, dovrà essere costituito da rappresentanti di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo ed accertamento della conformità nell'ambito della filiera produttiva oggetto di controllo. Il Comitato è costituito da un numero massimo di nove componenti, compreso il Presidente, diversi dai Consiglieri di amministrazione, ed è composto da almeno un membro per ognuno dei seguenti settori di interesse: Istituzionale (in particolare enti pubblici, di normazione, C.C.I.A.A.), Economico (in particolare associazioni di categoria, aziende, consorzi,), Sociale (in particolare associazioni di



consumatori, rappresentanti sindacali), così da assicurare in modo bilanciato gli interessi coinvolti nell'attività di controllo. Il Comitato è integrato dai rappresentanti delle filiere produttive oggetto di controllo, qualora non fossero già presenti.

La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei membri in carica, almeno un rappresentante per ogni settore di interesse ed i rappresentanti delle filiere produttive esaminate nel corso della seduta.

Nel caso in cui le decisioni siano adottate a maggioranza dei presenti e non all'unanimità, devono essere verbalizzate le opinioni dei dissenzienti. Le decisioni prese a maggioranza necessitano del voto favorevole di almeno un rappresentante per ogni settore di interesse.

21.3 Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme internazionali sugli organismi di certificazione, non potranno far parte dei Comitati coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di verifica, controllo e vigilanza o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi in relazione alle richieste di certificazione provenienti dalle imprese. Ai membri dei Comitati di certificazione spetta un compenso per la partecipazione a ciascuna seduta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

21.4 I membri dei Comitati di certificazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 22

Consulta per i ricorsi

22.1 La Consulta svolge la funzione di organo di riesame in merito provvedimenti presi da Agroqualità inerenti alle attività di certificazione e controllo.

22.2 La Consulta è costituita:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere da lui delegato,
- b) uno fino a tre membri in rappresentanza delle istituzioni,
- c) un membro di rappresentanza del settore economico,
- d) un membro di rappresentanza del settore sociale.

22.3 I componenti della Consulta sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

22.4 Nella Consulta non possono essere nominati membri in carica facenti parte del Comitato di Certificazione di cui al punto 21.2 nonché degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

22.5 Ai componenti della Consulta è riconosciuto un compenso pari a quello attribuito ai componenti dei Comitati di certificazione.

22.6 Nella prima riunione la Consulta elegge a maggioranza semplice il Presidente che deve essere scelto tra uno dei propri componenti.

22.7 La Consulta opera secondo un regolamento approvato dall'organo amministrativo.

22.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere da lui delegato, partecipano alla Consulta ma non hanno diritto di voto.

Art. 23

Compensi

23.1 Agli Amministratori compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

23.2 Agli stessi spetterà un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci.


Art. 24

Collegio sindacale

24.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

24.2 L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale.

24.3 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli Artt. 2397 e seguenti C.C.–



24.4 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis comma 3 il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

Art. 25

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 26

26.1 Il Bilancio della Società deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

26.2 Quando la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (esigenze che l'Organo Amministrativo dovrà accertare) il Bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

26.3 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

26.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società a decorrere dal giorno che sarà fissato dalla stessa Assemblea che delibererà la distribuzione.

26.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società ed assegnati alla riserva.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 27

27.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori stabilendo le attribuzioni ed i poteri oltreché i compensi degli stessi.

TITOLO VI

Controversie - Clausola Arbitrale


Art. 28

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la Società, tra la Società e gli Amministratori e/o i liquidatori per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di Socio ed alla partecipazione e possesso di azioni, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto, allorché le parti siano due, da tre componenti di cui due nominati su richiesta di ciascuna parte secondo le forme e con le modalità di cui ai commi successivi ed il terzo, che assumerà le funzioni di presidente del Collegio, nominato di comune accordo dagli arbitri già designati.

28.2 Qualora le parti siano più di due, ciascuna chiederà la nomina di un arbitro secondo le forme e con le modalità di cui ai commi successivi; il numero complessivo degli arbitri dovrà essere dispari cosicché, se le parti siano in numero pari si provvederà alla nomina da parte degli arbitri già designati solo di un arbitro che assumerà le funzioni di Presidente; viceversa, se le parti siano in numero dispari, si provvederà alla nomina da parte degli arbitri già designati di altri due arbitri, tra i quali verrà scelto dai componenti del Collegio colui che assumerà le funzioni di Presidente.

28.3 Ai fini dell'applicazione del precedente comma si intenderà come unica "parte" anche il volontario raggruppamento di più soggetti in un unitario centro di interessi.

28.4 Gli arbitri designati su istanza di parte sono nominati in alternativa dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dal Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del ricorrente. La richiesta di nomina è fatta con mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione e con l'indicazione della denominazione, della sede e degli estremi di iscrizione



nel Registro delle Imprese della Società, nonché con l'indicazione delle questioni da sottoporre a decisione; il Presidente dell'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti o del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali al quale è stata presentata la domanda, se estraneo alla Società ai sensi dell'art. 34. co. 2, D. Lgs. 17.01.2003 n. 5, procede alla nomina dell'arbitro entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta; l'inutile decorso di tale termine equivale a comunicazione di non poter procedere alla nomina.

28.5 La parte che intende adire il Collegio Arbitrale dovrà darne comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione dell'arbitro, del soggetto che lo ha nominato, e delle questioni da sottoporre a decisioni.

28.6 La parte convenuta dovrà a sua volta chiedere la nomina di un arbitro, comunicando all'altra parte il soggetto prescelto per la nomina dell'arbitro mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da consegnarsi agli uffici postali entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della parte attrice; la parte convenuta in arbitrato dovrà, inoltre, comunicare alla parte attrice il nominativo dell'arbitro designato su propria richiesta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro dieci giorni dal provvedimento di nomina, se la nomina è stata fatta dal Presidente di un Tribunale ovvero entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di richiesta di arbitrato, se la nomina è stata fatta da altri soggetti.

28.7 In ogni caso di mancata comunicazione alla parte attrice, nei sopraddetti termini, del soggetto a cui la parte o le parti convenute in arbitrato hanno chiesto la nomina dell'arbitro così designato, ovvero in caso di mancato accordo tra gli arbitri nominati sulla nomina del terzo arbitro o degli altri due arbitri nel caso di arbitrato multipartito, entro i successivi 30 (trenta) giorni, si provvederà alla integrazione del Collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 810 del Codice di Procedura Civile, mediante ricorso al Presidente del Tribunale di Roma presentato dalla parte più diligente.

28.8 Il Presidente del Tribunale di Roma procederà altresì alla nomina dell'arbitro di parte che non sia stato nominato, alla sostituzione del terzo arbitro nel caso di suo impedimento, come pure alla sostituzione, nella medesima ipotesi, degli arbitri di parte, che non fossero sostituiti, entro quindici giorni dal verificarsi della causa di impedimento, dalla parte alla quale la sostituzione compete.

28.9 Salvo quanto disposto dall'Art. 36. D. Lgs. 17.01.2003, n° 5 gli arbitri decideranno secondo equità e la relativa decisione, che potrà essere presa anche a maggioranza, avrà efficacia di patto fra le parti.

28.10 Salvo quanto disposto dall'Art. 35. D. Lgs. 17.01.2003, n° 5 il Collegio arbitrale è dispensato da ogni formalità di procedura, e deciderà, in via irrituale, entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo massimo di altri 90 giorni che il Collegio dovrà disporre con ordinanza motivata.

28.11 La sede dell'arbitrato sarà Roma.

28.12 Il Collegio delibererà anche in ordine alle spese dell'arbitrato ed alle proprie competenze.

Art. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

